IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 12 giugno 2009

In Aosta, il giorno dodici (12) del mese di giugno dell'anno duemilanove con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

Manuela ZUBLENA

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente Giuseppe ISABELLON Albert LANIECE Claudio LAVOYER Ennio PASTORET Laurent VIERIN Marco VIERIN

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

• **1617** OGGETTO :

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SOMME EROGATE, PER GLI ANNI 2008 E 2009, DALLO STATO ALLA REGIONE PER IL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 2, C. 11, DELLA L. N. 244/2007, PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 29.04.2004, DI CUI AL D.LGS. N. 30/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale prevede che "Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è disposto un intervento fino a un importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Con decreto del Ministro dell'Interno sono determinate le modalità di riparto ed erogazione dei contributi";

visto il decreto del Ministro dell'Interno 28 aprile 2008, recante "Modalità di riparto ed erogazione del contributo previsto dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.", che ha definito, come segue, i criteri di ripartizione del suddetto contributo per gli anni 2008 e 2009:

- a) una quota del 40% erogata a tutti i Comuni, in relazione al fabbisogno formativo, rapportando l'importo alle unità di personale effettivamente impiegato per l'esercizio delle competenze attribuite dal D.Lgs. 30/2007;
- b) la restante quota del 60% erogata a tutti i Comuni, in relazione all'impegno di lavoro derivante dall'esercizio della nuova competenza, la cui misura è data dal numero di cittadini dell'Unione europea per i quali è stata fatta richiesta di iscrizione anagrafica ai sensi del D.Lgs. 30/2007 e dal numero di richieste di attestazione di soggiorno permanente, riferite al periodo 11 aprile 2007/10 aprile 2008 e al periodo 11 aprile 2008/10 aprile 2009;

stabilendo, altresì, che per ottenere il contributo i Comuni devono inoltrare i dati richiesti entro il 31 maggio 2008, con riferimento al periodo 11 aprile 2007-10 aprile 2008, e entro il 31 maggio 2009, con riferimento al periodo 11 aprile 2008-10 aprile 2009, e che la corresponsione del contributo è effettuata dal Ministero dell'Interno entro il mese di ottobre rispettivamente degli anni 2008 e 2009;

richiamata la circolare, prot. n. 0003413 del 30 aprile 2008, con la quale il Ministero dell'Interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici) ha fornito le necessarie istruzioni per la trasmissione telematica dei dati necessari attraverso la compilazione, da parte dei singoli Comuni, di un modello di rilevazione pubblicato sul sito internet www.servizidemografici.interno.it;

richiamata la circolare prot. n. 0013007 del 28 novembre 2008, con la quale lo stesso Ministero ha comunicato di aver disposto l'erogazione del contributo per l'anno 2008 secondo il piano di riparto consultabile all'indirizzo internet http://finanzalocale.interno.it/ser/contribuzioni/Riparto_comunitari/valle%20daosta.html;

rilevato, dall'esame del suddetto piano di riparto, che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, che 2 dei 74 Comuni (Verrès e Villeneuve) risultano non beneficiari del contributo per l'anno 2008, pur avendone diritto, a causa di un malfunzionamento della procedura informatica per la trasmissione telematica dei dati

richiesti, cui il Ministero dell'Interno porrà rimedio, come risulta dall'avviso pubblicato il 4 dicembre 2008 sul sito ministeriale della Direzione Centrale per i Servizi Demografici;

dato atto che l'articolo 3 del D.Lgs. 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali) dispone, al comma 1, che "ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla regione" ed, al comma 2bis, che "fermo restando il disposto dell'art. 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, lo Stato assicura ai comuni della Valle d'Aosta il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale;

considerato che, in osservanza alla norma succitata, le somme di cui al contributo in oggetto vengono corrisposte direttamente alla Regione Autonoma Valle d'Aosta che deve provvedere, nell'ambito delle proprie competenze, a trasferirle ai Comuni, trattandosi, nel caso di specie, di contributi relativi al servizio di anagrafe, individuato dal D.M. 16 febbraio 1994 (Identificazione dei servizi indispensabili nelle materie di competenza statale delegate o attribuite dallo Stato e determinazione dei contributi minimi da conservare) tra i servizi indispensabili dei Comuni in materia di competenza statale;

richiamata, altresì, la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 4, che prevede che la Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnatele agli stessi fini dallo Stato ed, eventualmente, dall'Unione europea;

ritenuto opportuno, in relazione alla particolare tipologia di tali erogazioni di confermare i trasferimenti in oggetto ai Comuni valdostani interessati, secondo i criteri di ripartizione e gli importi risultanti dall'allegato piano di riparto statale;

preso atto che nel suddetto piano di riparto figurano, nel dettaglio, gli importi delle quote parti del 40% e del 60% del contributo spettante a ciascun Comune, calcolate rispettivamente sulle unità di personale formato e sul numero delle richieste di iscrizione anagrafica e di attestazione di soggiorno permanente, comunicati al Ministero dell'Interno dai singoli Comuni entro la scadenza del 31.05.2008, con riferimento al periodo 11.04.2007/10.04.2008;

rilevato che nella succitata circolare, prot. n. 0013007 del 28 novembre 2008, il Ministero dell'Interno ha precisato, per quanto riguarda la destinazione del contributo da parte dei Comuni:

1) che le somme relative alla formazione degli operatori dei servizi demografici riguardo allo specifico impegno di cui al D.Lgs. 30/2007 devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 23 (Sviluppo delle attività formative) del C.C.N.L. del 1° aprile 1999;

2) che le somme erogate in relazione all'attività svolta, destinate agli operatori dei servizi demografici che hanno effettivamente svolto le nuove funzioni attribuite ai Comuni dal D.Lgs. 30/2007, entrano a far parte del fondo di cui all'art. 15 (Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività), lett. k) del C.C.N.L. citato, e devono essere liquidate ai dipendenti interessati in base all'art. 17 (Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) del medesimo Contratto Collettivo, in aggiunta agli incentivi eventualmente previsti;

precisato che la Direzione enti locali, con nota prot. n. 41494/DEL in data 17.12.2008, ha ritenuto necessario sottoporre all'esame dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali le sopra riportate indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno in merito alla destinazione del contributo da parte dei Comuni, considerato che le stesse fanno riferimento a norme del contratto collettivo nazionale di lavoro non applicabili agli enti del Comparto unico regionale;

preso atto che l'Agenzia Regionale per le Relazione Sindacali, con nota prot. n. 39/ARRS del 15 gennaio 2009, ha ritenuto che:

- 1) per quanto riguarda la parte di contributo (40%), che a livello nazionale è vincolata ad incrementare il fondo per la formazione professionale di cui all'art. 23 del C.C.N.L. 01/04/1999, lo stesso possa essere destinato dai Comuni della Regione alla formazione del personale;
- 2) per quanto riguarda la restante parte di contributo (60%), che a livello nazionale viene erogata, tramite l'apposito fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 01/04/1999, ai dipendenti che hanno svolto l'attività in questione, i Comuni valdostani devono destinarla al finanziamento della spesa per la formazione del personale; la strutturazione del fondo unico aziendale per il Comparto unico della Regione Valle d'Aosta, infatti, non consente la liquidazione di tali risorse ai dipendenti interessati, in quanto, ai sensi del vigente articolo 33 del C.C.R.L. 24/12/2002 (così come sostituito dall'articolo 11 del C.C.R.L. 21/05/2008) le uniche fonti di costituzione del fondo unico aziendale sono quelle riferibili al valore fisso di Euro 1.403,00 moltiplicato per il numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente e dagli incrementi previsti per le convenzioni di segreteria degli enti locali, nonché da quelle legate a specifici progetti di gruppo di cui all'art. 33-quinquies (introdotto dall'articolo 13, comma 2, del C.C.R.L. 21/05/2008);

ritenuto di condividere il sopra riportato parere dell'A.R.R.S., anche se allo stato attuale la destinazione a bilancio di specifiche risorse per la formazione del personale costituisce, per gli enti locali, non ancora un obbligo, bensì una facoltà da incentivare, in osservanza anche della Direttiva del Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza del 13 dicembre 2001, recante per oggetto "Formazione e valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni", tenuto conto che la materia (riconducibile alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 del C.C.R.L. 12/06/2000) dovrebbe essere regolata in sede di contrattazione collettiva di settore e di contrattazione collettiva decentrata a livello di singolo ente, come è avvenuto per l'Amministrazione regionale con la contrattazione di settore del 14 gennaio 2009 che contiene, al comma 10, dell'articolo 6 (Programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale), la previsione secondo cui "L'Amministrazione regionale destina annualmente per lo sviluppo delle attività formative una quota pari all'1% della spesa complessiva del personale";

ritenuto, pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di stabilire, conformemente al parere espresso dall'A.R.R.S., che le risorse da trasferire ai Comuni per il contributo statale in oggetto debbano assumere a bilancio una destinazione vincolata al finanziamento delle spese per la formazione del personale per il loro intero ammontare;

ritenuto opportuno di poter stabilire, fin d'ora, che i trasferimenti relativi al contributo statale in oggetto relativo all'anno 2009, devono essere liquidati ai Comuni, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con decreto del Ministro dell'interno del 28 aprile 2008 e per gli importi risultanti dal piano di riparto predisposto dallo Stato, mantenendo lo stesso vincolo di destinazione sopra determinato;

dato atto che copia della proposta della presente deliberazione, esaminata dalla Giunta regionale nella seduta del 27 marzo 2009, è stata trasmessa alle Organizzazioni sindacali, con nota della Direzione enti locali prot. n. 9309/DEL in data 31.03.2009, ai fini dell'informazione preventiva, prevista dal secondo comma dell'articolo 9 del C.C.R.L. prot. n. 182 del 12.06.2000, per il personale appartenente alle categorie, e dal secondo comma dell'articolo 6 del C.C.R.L. prot. n. 384 del 27.09.2006, per il personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale, trattandosi di atto di valenza generale concernente il rapporto di lavoro ed, in particolare, la materia della formazione professionale;

preso atto che, in data 20 aprile 2009, n. 60 operatori degli uffici di anagrafe e stato civile di n. 54 Comuni della Regione, lamentando la mancata erogazione a loro favore della quota parte di contributo che negli altri Comuni italiani viene corrisposta ai dipendenti che svolgono le funzioni connesse al D.Lgs. 30/2007, hanno sottoscritto ed inoltrato al Presidente della Regione, alla Direzione enti locali, al Consiglio permanente degli enti locali, ai Sindaci di tutti i Comuni ed alle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e SAVT, un documento con il quale hanno voluto rappresentare le loro osservazioni in merito alla proposta di deliberazione, il cui testo era consultabile sul sito del CELVA (all'indirizzo http://www.celva.it/parerii.asp?id=17&l=1&d=F&n=255), essendo stata inserita all'ordine del giorno della riunione del 21 aprile 2009 del Consiglio permanente degli enti locali;

visto il parere favorevole espresso dal Consiglio permanente degli enti locali, nella riunione del 21 aprile 2009, sulla bozza della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998, nonché le osservazioni generali allegate al suddetto parere, da cui risulta che il Consiglio permanente degli enti locali ha espresso parere favorevole condividendo, pertanto, la decisione di destinare le somme trasferite al finanziamento delle spese per la formazione del personale, dopo aver preso atto del parere rilasciato dall'A.R.R.S. con nota prot. n. 39/ARRS in data 15 gennaio 2009, nel quale si evidenziava che "la disposizione, in base alla quale la parte di contributo che per il restante territorio nazionale è erogata, tramite l'apposito fondo di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 01.04.1999, ai dipendenti che hanno svolto le funzioni per l'attuazione del diritto di soggiorno prevista dal D.Lgs. 06.02.2007, n. 30, nel caso dei Comuni della Valle d'Aosta non può trovare applicazione per la differente strutturazione del fondo unico aziendale prevista dal C.C.R.L. 21.05.2008, cui è riservata in via esclusiva l'attribuzione di trattamenti economici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4bis, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45";

vista l'ulteriore nota, prot. n. 2708 in data 21 maggio 2009, che il Presidente del Consiglio permanente degli enti locali ha indirizzato a tutti gli addetti ai servizi di anagrafe e stato civile dei Comuni della Regione per illustrare, in dettaglio, le motivazioni che hanno indotto l'Assemblea del CPEL ad esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale in oggetto, che consente comunque agli stessi addetti di beneficiare, seppur indirettamente, del contributo statale, per il quale è stato introdotto un vincolo di destinazione per le spese di formazione del personale;

ritenuto, per le stesse motivazioni evidenziate dal Consiglio permanente degli enti locali, di confermare il trasferimento ai Comuni del contributo statale, per gli anni 2008 e 2009, con vincolo di destinazione delle risorse alla formazione del personale, considerato che, ai sensi del comma 4bis dell'articolo 2 della l.r. 45/1995, l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi, ed appurato che le disposizioni contrattuali vigenti non consentono l'erogazione a favore dei dipendenti di una quota parte del contributo in oggetto;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2009/2011, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione enti locali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 – comma 1, lett. e) – e 59 – comma 2 – della L.R. n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di stabilire che il trasferimento assegnato, per l'anno 2008, dallo Stato a favore dei Comuni della Regione, quale contributo previsto dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sia liquidato secondo i criteri di ripartizione stabiliti con decreto del Ministro dell'interno del 28 aprile 2008 e per gli importi risultanti dal piano di riparto predisposto dallo Stato, che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che ai Comuni di Verrès e Villeneuve, i quali, a causa di un problema tecnico verificatosi in fase di trasmissione telematica dei dati, effettuata direttamente dai Comuni stessi al Ministero dell'Interno, non figurano tra gli enti beneficiari del piano di riparto allegato, il contributo statale in oggetto, per l'anno 2008, sia loro liquidato, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con decreto del Ministro dell'interno del 28 aprile 2008 e per gli importi risultanti dal piano di riparto predisposto dallo Stato, non appena il Ministero dell'Interno verserà alla Regione i relativi fondi;

- 3) di stabilire che il trasferimento, che sarà assegnato, per l'anno 2009, dallo Stato a favore dei Comuni della Regione, quale contributo previsto dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sia liquidato secondo i criteri di ripartizione stabiliti con decreto del Ministro dell'interno del 28 aprile 2008 e per gli importi risultanti dal piano di riparto predisposto dallo Stato;
- 4) di stabilire, per le motivazioni specificate in premessa, che le risorse di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), siano vincolate, nei bilanci comunali, al finanziamento delle spese per la formazione del personale per il loro intero ammontare, rammentando che le somme non utilizzate nell'esercizio finanziario in cui è avvenuto il trasferimento dovranno essere portate in aumento delle risorse destinate alla formazione del personale per gli anni successivi.

 $\begin{tabular}{ll} Fonte: & \underline{http://finanzalocale.interno.it/ser/contribuzioni/Riparto_comunitari/valle%20daosta.html \\ \end{tabular}$

Codice	o a favore dei comuni per l'a Comune	Provincia	Pop. 2006	Personale formato	N° cittadini richiesta iscrizione	N° Richieste attest. soggiorno permanente	Totale N° richieste	Quota personale formato	Quota richieste iscrizione e attest. soggiorno	Totale contributo
1020040010		AO	249	1	0	0	0	268,53	0	
	Antey-Saint-André	AO	606	1	10	0	10	268,53	115,84	384,37
1020040030		AO	34.672	3		28	363	805,59	4.204,81	5.010,40
1020040040 1020040050		AO AO	1.299	1	9	0	9	268,53 268,53	104,25 92,67	372,78 361,2
1020040050		AO	858 316	1	6	0	6	268,53	69,5	338,03
1020040000	Avise	AO	1.335	2	26	1	27	537,06	312,75	849,81
1020040080		AO	1.932	2	11	4	15	537,06	173.75	710,81
1020040090		AO	134	2	0	1	1	537,06	11,58	548,64
1020040100	Bionaz	AO	241	1	0	0	0	268,53	0	268,53
1020040110	Brissogne	AO	977	2	0	2	2	537,06	23,17	560,23
1020040120		AO	840	2	11	3	14	537,06	162,17	699,23
	Challand-Saint-Anselme	AO	710	1	14	0	14	268,53	162,17	430,7
	Challand-Saint-Victor	AO	599	1	9	1	10	268,53	115,84	384,37
1020040150 1020040160		AO AO	968 96	1	1	<u>3</u>	4	268,53 268.53	46,33 11,58	314,86 280,11
	Champdepraz	AO	681	2	19	3	22	537,06	254,84	791,9
	Champorcher	AO	412	1	13	0	1	268,53	11,58	280,11
1020040100		AO	2.368	2	9	1	10	537,06	115,84	652,9
1020040200		AO	4.831	2	29	10	39	537,06	451,76	988,82
1020040210	Cogne	AO	1.457	1	12	0	12	268,53	139	407,53
1020040220		AO	2.969	2	12	19	31	537,06	359,09	896,15
1020040230		AO	2.683	1	10	0	10	268,53	115,84	384,37
1020040240		AO	418	1	2	0	2	268,53	23,17	291,7
1020040250		AO	215	1	3	0	3	268,53	34,75	303,28
1020040260		AO	486	1	2	0	2	268,53	23,17	291,7
1020040270	Fontainemore	AO AO	1.694 444	1	3 2	0	3 2	268,53 268,53	34,75 23,17	303,28 291,7
1020040280		AO	487	1	0	0	0	268,53	23,17	268,53
1020040290	·	AO	1.436	2	3	0	3	537,06	34,75	571,81
1020040300		AO	3.135	3	27	1	28	805,59	324,34	1.129,93
1020040310	Gressoney-La-Trinité	AO	304	1	2	1	3	268,53	34,75	303,28
1020040320	Gressoney-Saint-Jean	AO	815	1	5	3	8	268,53	92,67	361,2
1020040330		AO	1.168	2	9	2	11	537,06	127,42	664,48
1020040340		AO	608	1	1	1	2	268,53	23,17	291,7
1020040350		AO	404	1	1	2	3	268,53	34,75	303,28
1020040360		AO	1.388 747	2	3	0	1	537,06 268.53	11,58	548,64
1020040370	La Magdeleine	AO AO	100	1	0	0	3	268,53	34,75	303,28 268,53
1020040380		AO	2.018	2	11	0	11	537,06	127,42	664,48
1020040400		AO	795	1	4	1	5	268,53	57,92	326,45
1020040410		AO	485	1	0	0	0	268,53	0	
1020040420		AO	1.813	2	8	0	8	537,06	92,67	629,73
1020040430		AO	1.989	2	9	0	9	537,06	104,25	
1020040440		AO	2.755	1	12	0	12			
1020040450		AO	160	2		0	0	537,06		,
1020040460		AO AO	214	1	0	0	0	268,53		,
1020040470 1020040480		AO	480 1.451	1 2		1	6	268,53 537.06	,	,
1020040480		AO	1.451	1	3	0	3	268,53	/-	
1020040500		AO	780	2		0	5	537,06		
1020040510	Pont-Saint-Martin	AO	3.945	3		0	45	805,59		
	Pré-Saint-Didier	AO	959	1	10	0	10	268,53	115,84	384,37
1020040530		AO	3.456	3		0	20	805,59		1.037,26
	Rhêmes-Notre-Dame	AO	128	1	3	0	3	268,53		
	Rhêmes-Saint-Georges	AO	206	1	2	0	2	268,53		291,7
1020040560		AO AO	978 3.209	1	7	3	10 19	268,53 268,53		384,37 488,62
1020040570	Saint-Christophe Saint-Denis	AO	3.209	1	17	0	19	268,53	11,58	280,11
1020040580		AO	1.227	1	6	0	6	268,53		338,03
	Saint-Nicolas	AO	331	1	7	0	7	268,53		
1020040610	Saint-Oyen	AO	216	1	1	0	1	268,53		
1020040620		AO	2.835	3		5	25	805,59		
	Saint-Rhémy-en-Bosses	AO	368	1	0	0	0	,		
	Saint-Vincent	AO	4.846	2		1	35	537,06		
1020040650		AO AO	4.622	2 1		1	25	537,06		
1020040660 1020040670		AO	538 183	1	0	0	0	268,53 268,53		,
1020040670		AO	620	1	1	1	2	268,53		280,11
	Valsavarenche	AO	180	1	0	0	0	268,53		
	Valtournenche	AO	2.211	3		0	21	805,59		
1020040710		AO	1.306	1	5	3	8	268,53		361,2
1020040720	Verrès	AO AO	2.658	0	0	0	0	0		
1020040720			1.211	0	0	0	0	0	0	